

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e	
	non pericolosi da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari (tre anni	
	garantiti più due anni opzionali).	
	LOTTO 2 CIG B339F70AFD	
	CUI S80012650158202400001	
	APPALTATORE:	
	C.F. / P.IVA	
	IMPORTO: euro (euro/..), IVA esclusa, di cui:	
	
	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del	
	Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,	
, nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi	
	dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato	
	Appaltante	
	DALL'ALTRA	
, Codice Fiscale e Partita IVA, con sede legale in	
, nella persona del Rappresentante Legale della società capogruppo	
	mandataria del RTI a cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	come risulta dall'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	sottoscritto in data, di fronte al notaio, del Collegio Notarile di	
, con repertorio n., registrato a in data al n.,	
	1	

	serie e depositato agli atti di questa Amministrazione, _____ nato a	
	_____ in data _____, come risulta dalla visura n. _____, estratta dal	
	Registro Imprese Camera di Commercio/Sistema FVOE di _____ in data	
	_____ – e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito denominato	
	<i>Appaltatore;</i>	
	PREMESSO	
	CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2024 (Rep.	
	313/2024), è stato approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta,	
	suddivisa in quattro lotti, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento	
	del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e	
	non pericolosi di laboratorio, derivanti da ricerca medica, biologica, veterinaria e	
	similari - R.A.E.E., toner, pile e batterie esaurite - rifiuti ingombranti e carta, per un	
	periodo di tre anni, con eventuale opzione di ulteriori due;	
	CHE il Lotto 2 ha ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei	
	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica, biologica, veterinaria e	
	similari;	
	CHE con determina dirigenziale del, rep./2024, il	
	Lotto 2 è stato aggiudicato alla Società/RTI, con sede in	
, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto un	
	prezzo complessivo per il quinquennio pari a	
	CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto sarà garantita dal budget	
	assegnato alla Direzione Edilizia e Sostenibilità per i rispettivi esercizi finanziari;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che	
	l’Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla ‘Banca Dati	

	Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata	
 e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non	
	sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
	d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di	
, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del	
	presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla	
	stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, così come l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il	
	Capitolato Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore	
	documentazione di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della	
	procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	

	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale,	
	dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
	diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	c) dalla documentazione di gara.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
	entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
	l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere	
	o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento	
	finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica, biologica,	
	veterinaria e similari, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato	
	d'Appalto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del	
	presente contratto.	
	<u>ART. 3 – Importo del contratto</u>	
	L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è dato dalla somma	
	dei singoli prezzi unitari offerti. In particolare:	
	Gli importi offerti per le diverse tipologie di rifiuti sono i seguenti:	

	
	L'importo contrattuale potrà subire variazioni, per il mutare delle quantità conferite o	
	del numero dei servizi di svuotamento e trasporto di prodotti annualmente richiesti.	
	Si richiama l'art. 3 del Capitolato.	
	<u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto,	
	al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione	
	del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,	
	superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella	
	misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da	
	eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al	
	consumo elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del	
	corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
	La richiesta motivata dovrà essere presentata dall'Appaltatore alla Stazione	
	Appaltante, che la verificherà ai fini del riconoscimento di eventuali importi	
	aggiuntivi.	
	<u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile	
	facoltà dell'Appaltante di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa	
	favorevole valutazione dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà	
	eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la	
	facoltà di disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni,	

	alle medesime condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o	
	non prorogare la validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta	
	dell'Appaltante ed è quindi insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti	
	all'interno del Capitolato.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre	
	la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del	
	medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per	
	l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiamano gli artt. 2 e 3.1 del	
	Capitolato.	
	<u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u>	
	Si richiama quanto previsto nel Capitolato d'Appalto e relativi allegati.	
	<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi	
	allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti	
	dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato d'Appalto e i	
	relativi allegati, il DUVRI, l'offerta economica presentata dall'Appaltatore corredata	
	da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati	
	dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di	
	gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono conformi al presente contratto e alle specifiche tecniche indicate nell'offerta presentata sopra citata.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente	
	convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette	
	norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale	
	titolo, nei confronti dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli	
	obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
	previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	

	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del	
	contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
	complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico	
	dell'Appaltatore e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati	
	nell'esecuzione delle opere in questione.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri	
	documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione	
	per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori	
	costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque	
	impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie	
	responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza	
	dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della	
	direzione e sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, con assoluto	
	solievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a	
	manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	

	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u>	
	Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni	
	utilizzati nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili	
	dall’Appaltatore.	
	L’Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla	
	Committente o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio	
	personale.	
	Per i danni arrecati dall’Appaltatore, l’Appaltante avrà diritto di trattenere quanto	
	dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell’avere da parte dell’Appaltatore e sul	
	deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo	
	risarcimento, laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.	
	Qualora l’Appaltatore non dia corso all’esecuzione delle prestazioni ordinate	
	dall’Appaltante, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato	
	all’urgenza del servizio stesso, l’Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto,	
	di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria	
	organizzazione o quella di terzi.	
	I maggiori oneri che l’Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli	
	derivanti dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’Appaltatore.	
	<u>ART. 12 – Pagamenti</u>	
	Si richiama l’art. 12 del Capitolato.	
	La fatturazione dei servizi avverrà con cadenza mensile e avrà ad oggetto i servizi	
	effettivamente prestati e regolarmente eseguiti fino a quel momento.	
	Sono ammessi alla contabilità per la fatturazione, gli interventi completati di cui	
	l’Appaltatore abbia fornito tutti gli adempimenti e certificazioni richiesti dal	

	Committente.	
	Non saranno ammessi alla contabilità interventi non autorizzati secondo le procedure	
	del Capitolato, fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dal Direttore	
	dell'Esecuzione o dal RUP.	
	Le fatture emesse dall'Appaltante e trasmesse tramite Sistema Di Interscambio	
	saranno liquidate entro 30 gg. dalla data di accettazione da parte del RUP, ovvero	
	dalla relativa emissione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.	
	36/2023.	
	L'Appaltante provvederà al pagamento previa verifica di avvenuta regolare	
	esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante	
	acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità	
	contributiva) in corso di validità.	
	Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:	
	- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122	
	Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;	
	- Codice amministrazione destinataria: AGN41C ;	
	- Il CIG. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione “ <i>Dati del</i>	
	<i>contratto</i> ” o in alternativa “ <i>Dati dell’ordine di acquisto</i> ”;	
	- L’oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio	
	effettuato;	
	- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).	
	A norma dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo	
	delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte	
	dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	

	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato	
	elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del	
	23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà	
	accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma	
	elettronica. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario	
	sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario	
	comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
	corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio.	
	Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà	
	risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da	
	comunicarsi con PEC, ai sensi del presente contratto. Dagli importi comunque dovuti	
	verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o	
	ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	<u>ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n.	
	36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.	
	n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e	
	scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120	
	comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere	
	effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia	
	bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto	
	di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui	

	alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi	
	forma, procure all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
	presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché	
	lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è	
	tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti	
	dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati	
	dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	<u>ART. 14 – Penali</u>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal	
	Capitolato d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente	
	l'art. 11 del Capitolato d'Appalto.	
	<u>ART. 15 – Riserve e accordo bonario</u>	
	Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 19 del Capitolato.	
	<u>ART. 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività,	
	prolungata e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
	prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
	esecuzione e la buona riuscita, nonché laddove l'Appaltatore non provveda al	
	reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e	
	continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023), ha il	
	diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento,	
	14	

	liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
	importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante	
	all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei	
	servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la	
	risoluzione del contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
	procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
	comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
	l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
	l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	
	eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
	fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.	
	L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre	
	che nei casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza	
	contrattuale contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore	
	al 10 per cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per	
	due volte consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di	
	qualsiasi gravità;	

	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo	
	120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'importo pattuito per l'esecuzione del servizio ed aggiudicato dai competenti	
	organi dell'Università risulti già interamente corrisposto prima della prevista	
	scadenza del contratto d'appalto, qualora non si proceda con l'opzione biennale di	
	proroga;	
	7) ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento delle prescrizioni contrattuali	
	determini l'applicazione di tre penali fra quelle previste dall'art. 12 del Capitolato;	
	8) l'Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla	
	normativa vigente per lo svolgimento del servizio (es.: revoca o annullamento o	
	modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti).	
	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto	
	un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di	
	prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti	
	dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per	
	aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di	
	ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
	La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte	
	dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC	
	unimi@postecert.it . In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere,	
	senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad	

	incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della	
	risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni	
	altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei	
	propri interessi.	
	In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di	
	interpellare gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle	
	medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico	
	dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente	
	sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
	Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.	
	Lgs. 36/2023.	
	<u>ART. 17 – Diritto di recesso</u>	
	L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai	
	sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da	
	comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso,	
	l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale	
	cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante. In caso di recesso	
	dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente	
	eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.	
	Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo	
	posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni	
	eseguite.	

ART. 18 – Fallimento dell’Appaltatore

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 19 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l’Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada, di importo pari ad euro, contenente l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Appaltante, il valore dell’intero deposito cauzionale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, in misura del 26% annuo, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo contrattuale (triennale/biennale) presunto e non garantito, a condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione

	della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del	
	documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal	
	Capitolato. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante	
	abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci	
	giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove	
	questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo	
	schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da	
	intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso	
	di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto.	
	Si richiama l'art. 16 del Capitolato.	
	<u>ART. 20 – Subappalto</u>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge indicando le seguenti attività:</i>	
	Si rimanda a quanto previsto all'art. 21 del Capitolato.	
	<u>ART. 21 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	

	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di	
	proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile	
	giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi	
	che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio,	
	saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	<u>ART. 22 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n.	
	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	
	perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed	
	al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante.	
	Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore,	
	verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai	
	documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si	
	rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiamano l'art. 22 del Capitolato e l'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.	

	<u>ART. 23 – Verbale di avvio dell’esecuzione e di avvenuta ultimazione delle</u>	
	<u>prestazioni del contratto</u>	
	Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di	
	avvio dell’esecuzione del contratto sottoscritto dall’Appaltatore.	
	Al termine del contratto il Direttore dell’esecuzione del contratto, effettuata la	
	verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato	
	attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	<u>ART. 24 – Verifica di conformità</u>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da	
	parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs.	
	36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le	
	prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e	
	funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel	
	contratto nonché nel rispetto delle leggi di settore. Il Direttore dell’esecuzione del	
	contratto dovrà tempestivamente avvisare l’Appaltatore delle date in cui intervenire	
	per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un	
	rappresentante dell’Appaltante, diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto.	
	In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali,	
	l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del	
	contratto ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del	
	contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello	
	svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche	
	previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.	
	Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale. Il Direttore	
	dell’esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il	

	certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e	
	regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Si richiama l'art. 24 del	
	Capitolato.	
	<u>ART. 25 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi</u>	
	<u>finanziari</u>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a	
	pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti	
	(ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente	
	contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura -	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità	
	finanziaria. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n.	
	136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei	
	contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo	
	interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e	
	continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	

	dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
	<u>ART. 26 - Spese derivanti dal contratto</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<u>ART. 27 – Controversie e decadenze</u>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<u>ART. 28 – Patto d'integrità</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<u>ART. 29 – Clausola di c.d. “Pantouflage”</u>	
	L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e	

ss.mm.ii..

ART. 30 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i
dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e
segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

_o_o_o_o_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale – con
espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 16 (Risoluzione, clausola risolutiva
espressa) – 17 (Diritto di recesso) - art. 27 (Controversie e decadenze).

Per – il